

GL /XQHGu JHQQDLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Ingegneria				
45	Italia Oggi Sette	18/01/2021	<i>PROFILI INGEGNERISTICI PER I PRODOTTI GELLIFY</i>	3
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
25	Corriere della Sera	16/01/2021	<i>I PM: "SENSORI NON MONTATI DOLOSAMENTE"</i>	4
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Italia Oggi Sette	18/01/2021	<i>BED & BREAKFAST, LA PROMISCUITA' DELL'IMMOBILE TAGLIA DEL 50% L'AGEVOLAZIONE (S.Loconte/L.Gargano)</i>	5
Rubrica Sicurezza				
3	Italia Oggi Sette	18/01/2021	<i>SANZIONI, PUGNO DURO SULLE TLC (A.Ciccina Messina)</i>	7
Rubrica Lavoro				
14	Italia Oggi Sette	18/01/2021	<i>L'EDILIZIA PUNTA SUGLI UNDER 30 (D.Cirioli)</i>	8
Rubrica Economia				
1+5	Il Sole 24 Ore	17/01/2021	<i>L'ITALIA PUO' CORRERE COME LA GERMANIA (M.Fortis)</i>	9
Rubrica Università e formazione				
1	Il Sole 24 Ore	18/01/2021	<i>CREDITI FORMATIVI: LA MAPPA DEGLI SCONTI PER 13 CATEGORIE (M.Carbonaro)</i>	11
Rubrica Professionisti				
9	Il Sole 24 Ore	18/01/2021	<i>LE LEGGI SUI PROFESSIONISTI IN BILICO CON LA CRISI (V.Uv.)</i>	14
V	Italia Oggi Sette	18/01/2021	<i>GIUSTO COMPENSO ANCHE AL GOT</i>	15
Rubrica Fondi pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	18/01/2021	<i>FONDI UE, 38 MILIARDI DA SPENDERE (G.Chiellino)</i>	16
1	L'Economia (Corriere della Sera)	18/01/2021	<i>I SETTE BUCHI DEL RECOVERY FUND: WEB VELOCE, SCUOLA, CANTIERI... (A.Beccaro)</i>	20
Rubrica Pubblica Amministrazione				
21	Il Sole 24 Ore	18/01/2021	<i>PARTECIPATE, CRUSCOTTO MEF PER MONITORARE IL RISCHIO CRISI (S.Pozzoli)</i>	24
1	Corriere della Sera	17/01/2021	<i>QUANDO LO STATO CONTA PIU' DELLE REGIONI (S.Cassese)</i>	25

Profili ingegneristici per i prodotti Gellify

Gellify, piattaforma di innovazione che connette start-up B2B ad alto contenuto tecnologico con aziende tradizionali per innovare processi, prodotti e modelli di business attraverso investimenti e competenze di esperti di prodotti software enterprise e SaaS, nata a Bologna nel 2017, con sedi anche a Milano, Dubai e Barcellona, in costante crescita, con 100 dipendenti, ne ricerca altri 11. «Cerchiamo», spiega Francesca Cortimiglia, capo del personale Gellify, «persone giovani, di potenziale, con forte passione per il lavoro, per l'innovazione e che abbiano interesse per l'imprenditorialità.

Le figure possono essere sia neolaureati che con esperienza dai 5 ai 10 anni. Dobbiamo inserire profili tecnici ingegneristici, che vadano a coprire il ruolo di sviluppatori software e software architect, passando poi a figure più legate al mondo economico, statistico, di inge-

gneria gestionale per un ruolo di business analyst, fino al business manager. Non cerchiamo figure che non siano curiose e non abbiano voglia di mettersi in gioco in una realtà fortemente dinamica e innovativa». Gellify aiuta le aziende tradizionali, per storia ed esperienza, ad entrare in contatto con settori lontani dai loro tipici modelli di business, come quelli dell'energia e della salute. Durante la prima fase della pandemia da Coronavirus, l'azienda ha lanciato una nuova piattaforma con l'esigenza di colmare la distanza tra la popolazione e il settore della sanità, messo in difficoltà dall'emergenza sanitaria. È una piattaforma rivolta al mondo del business, in grado di connettere all'interno della propria community start up digitali a imprese tradizionali, con l'obiettivo di innovare i processi, i prodotti e i modelli di business. Gli interessati possono candidarsi al link <https://www.gellify.com/it/about/careers/>.



Ponte Morandi**I pm: «Sensori non montati dolosamente»**

Nuova accusa nell'indagine sul crollo del ponte Morandi che il 14 agosto 2018 causò la morte di 43 persone. I pubblici ministeri di Genova, Massimo Terrile, Walter Cotugno e l'aggiunto Paolo D'Ovidio, contestano «la rimozione o l'omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro». Il nuovo reato si riferisce ai sensori che avrebbero dovuto monitorare il ponte Morandi: non vennero sistemati nonostante fossero stati tranciati nel 2015 durante alcuni lavori. Secondo l'accusa ci sarebbe stato del dolo. Sono 71 le persone indagate tra ex dirigenti e tecnici di Autostrade e Spea e del ministero delle Infrastrutture. Da quei sensori erano arrivati i dati che avevano indotto a scrivere che il ponte era a «rischio crollo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ricostruito Il ponte Morandi, crollato il 14 agosto del 2018 causando la morte di 43 persone, è stato demolito e ricostruito in meno di due anni (Ansa)

**IL MIO
110%
QUOTIDIANO**

**Bed & breakfast,
la promiscuità
dell'immobile
taglia del 50%
l'agevolazione**

— Loconte-Gargano a pag. 8 —

Pagina a cura
**DI STEFANO LOCONTE
E LUCIANNA GARGANO**

Il superbonus si applica anche per le strutture adibite a bed and breakfast, ma solo a metà. Infatti, la detrazione si calcola sulla metà delle spese sostenute per gli interventi. In particolare: in caso di realizzazione di interventi di riqualificazione energetica su un immobile residenziale a uso promiscuo, il superbonus potrà essere applicato, ma nel rispetto di parametri differenti. La detrazione, infatti, sarà ridotta del 50% e sarà di conseguenza calcolata sul 50% delle spese sostenute. Così l'Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 570 del 9/12/2020.

La questione posta all'Agenzia delle entrate. La fattispecie posta all'attenzione dell'Agenzia delle entrate con istanza di interpello può riassumersi nei seguenti punti:

- su una abitazione unifamiliare, non facente parte di un condominio, adibita in parte a bed and breakfast, si vogliono realizzare interventi di riqualificazione energetica;
- gli interventi in questione apporterebbero miglioramenti di due o più classi energetiche;
- l'attività di bed and breakfast è esercitata in forma professionale con partita Iva, attraverso una società in

nome collettivo, come emerge dall'anagrafe tributaria.

Posto quanto sopra, l'interpellante chiede se sia possibile usufruire della detrazione da superbonus 110%, rispetto alle spese che intende sostenere per la riqualificazione energetica dell'abitazione in questione.

La proposta del contribuente. L'istanza di interpello in questione non contiene alcuna soluzione interpretativa del contribuente, riservando esclusivamente all'amministrazione finanziaria la delucidazione sul tema.

L'ambito soggettivo di applicazione del superbonus 110%. Al fine di fornire adeguato riscontro all'interpellante posto, l'Agenzia delle entrate individua in primis l'ambito soggettivo di riferimento del superbonus, sulla scorta della disposizione normativa di riferimento nonché della prassi a supporto.

Posto quanto sopra, ai sensi del comma 9, lett. b), dell'art. 119, dl Rilancio, usufruiscono dell'agevolazione gli interventi effettuati (i) dalle persone fisiche, (ii) al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, arti e professioni, (iii) effettuati su unità immobiliari, (iv) queste ultime in numero massimo di due in caso di interventi di efficientamento energetico.

La circolare ministeriale 24/E, dell'8 agosto 2020, con riguardo all'ambito di applicazione soggettivo

**IL MIO
110%
QUOTIDIANO**

L'Agenzia delle entrate tratteggia l'ambito soggettivo di applicazione della maxi detrazione

La promiscuità taglia il 110%
Nei b&b agevolazione calcolata sul 50% delle spese

dell'agevolazione in questione, ha

inoltre chiarito che con la locuzione «al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni», il legislatore ha inteso precisare che la fruizione del superbonus concerne unità immobiliari, oggetto di interventi qualificati, non riconducibili ai cosiddetti «beni relativi all'impresa» di cui all'art. 65 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), ovvero ai beni strumentali per l'esercizio di arti o professioni, di cui all'art. 54, comma 2, del Tuir stesso.

L'ambito privatistico degli immobili. Sulla scorta del perimetro soggettivo di riferimento, come individuato, l'Amministrazione finanziaria, richiamando nuovamente la circolare 24/E, precisa ulteriormente che sulla base di tale documento di prassi, il superbonus spetta alle persone fisiche che svol-

gono attività d'impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano a oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all'ambito «privatistico» e, dunque, diversi (i) da quelli strumentali alle citate attività di impresa o arti e professioni, (ii) dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività, (iii) dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

L'uso promiscuo e l'attività di bed and breakfast. Le premesse sin qui effettuate, conducono, dunque, l'Agenzia delle entrate a esaminare specificamente la fattispecie della realizzazione degli interventi qualificati ai fini dell'applicazione della maxi detrazione del 110%, su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero di attività commerciale, occasionale o abituale. A tal fine, l'Agenzia effettua una analisi in tale ottica, operando un distinto riferimento a ciascuna delle diverse tipologie di interventi interessati.

Con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 16-bis, del Tuir, si richiama la circolare ministeriale n. 19/E/2020, la quale ha precisato che, in base al comma 5 della stessa norma, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente

all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50% ed è coerentemente calcolata sul 50% delle spese sostenute.

A ciò si aggiunga, in relazione ai medesimi interventi, quanto precisato dall'amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 18/E/2008, ovvero che la detrazione va ridotta al 50% anche nell'ipotesi specifica di interventi che interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'attività di bed and breakfast, occasionale o abituale.

Stesso dicasi, precisa

l'Agenzia nella risposta all'interpello in esame, anche qualora sulla unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all'esercizio di attività di bed and breakfast, occasionale o abituale, siano realizzati interventi antisismici di cui all'art. 16, comma 1-bis a 1-septies, dl n. 63 del 2013 (cosiddetto Sismabonus): tale assunto deriva dal rinvio, contenuto nell'art. 16 citato, all'art. 16-bis, comma 1, lett. i), del Tuir. E a identica conclusione si giunge, di conseguenza, con riferimento agli interventi antisismici che fruiscono del superbonus, ai sensi dell'art. 119, del dl Rilancio.

Per quanto riguarda, infine,

gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14, dl 63 del 2013 (cosiddetto Ecobonus), ovvero ammessi al superbonus ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, dl Rilancio, l'Agenzia, nel rispetto della ratio della disciplina, effettua alcune doverose puntualizzazioni. Sebbene, invero, per tali interventi non si rinvenga una previsione analoga, deve comunque ritenersi applicabile anche per essi la detrazione (ridotta) al 50%, per due ordini di ragioni, date da (i) applicabilità della disciplina del superbonus alle spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici residenziali e (ii) sostanziale simmetria tra

le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e per recupero del patrimonio edilizio, ivi inclusi gli interventi antisismici.

La soluzione dell'Agenzia. Sulla base di tutte le argomentazioni esposte, la soluzione dell'Agenzia alla fattispecie prospettata vede, in presenza dei requisiti, delle condizioni e degli adempimenti normativamente previsti, con riferimento all'immobile a uso promiscuo interessato, l'accesso alla metà della detrazione da superbonus, da calcolarsi in relazione al 50% delle le spese sostenute ai fini della realizzazione degli interventi qualificati.

—© Riproduzione riservata—

Superbonus e B&B

I punti dell'interpello

Su una abitazione unifamiliare, non facente parte di un condominio, adibita in parte a bed and breakfast, si vogliono realizzare interventi di riqualificazione energetica. Gli interventi in questione apporterebbero miglioramenti di due o più classi energetiche.

L'attività di bed and breakfast è esercitata in forma professionale con partita iva, attraverso una società in nome collettivo, come emerge dall'anagrafe tributaria.

Il dubbio dell'interpellante

L'interpellante chiede se sia possibile usufruire del Superbonus 110 rispetto alle spese che intende sostenere per la riqualificazione energetica dell'abitazione in questione.

La soluzione dell'Agenzia

La circ. min. 19/E/2020 ha precisato che se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50% ed è coerentemente calcolata sul 50% delle spese sostenute.

La ris. min. n. 18/E/2008 ha dal canto suo chiarito che la detrazione va ridotta al 50% anche nell'ipotesi specifica di interventi che interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'attività di bed and breakfast, occasionale o abituale.

Si ritiene applicabile la detrazione (ridotta) al 50% alle spese di riqualificazione energetica da sostenersi nella fattispecie, per due motivi:

- applicabilità della disciplina del Superbonus alle spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici residenziali
- sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e per recupero del patrimonio edilizio, ivi inclusi gli interventi antisismici

I numeri nel rapporto statistico del 2020 stilato dall'Osservatorio di Federprivacy


Sanzioni, pugno duro sulle Tlc

DI ANTONIO CICCIA
MESSINA

Francia più severa, Spagna più attiva. All'indice le telecomunicazioni e Internet. La scure delle sanzioni per violazioni della privacy cala sulle imprese e le pubbliche amministrazioni. Nel 2020 sono state 341 le sanzioni per violazioni della protezione dei dati personali nei 30 paesi dello See. L'emergenza sanitaria da Covid-19 non ha fermato, dunque, le autorità di controllo per la protezione dei dati personali europee, che durante il 2020 hanno inflitto oltre 307 milioni di euro di sanzioni. A evidenziarlo, è il «Rapporto statistico 2020, sanzioni privacy in Europa» stilato dall'Osservatorio di Federprivacy.

Ben 133 dei 341 provvedimenti amministrativi complessivi sono stati irrogati dal garante spagnolo, ma l'autorità più severa è quella francese con 138,3 milioni di euro concentrati in soli 8 procedimenti. Nel 59% dei casi le multe riguardano trattamenti illeciti per scarsa trasparenza, mancanza di consenso o altra

Nazioni con maggior numero di sanzioni



valida base giuridica

Nella graduatoria invece delle autorità più attive vi sono al terzo posto quella rumena (Anspdep) con 26 provvedimenti sanzionatori, seconda quella italiana (Gdpd) con 35, e prima, come detto, quella spagnola (Aepd) con 133 sanzioni comminate nell'anno 2020,

pari al 39% del numero complessivo. Le altre 4 autorità tra le più attive (Italia, Romania, Svezia e Belgio) hanno inflitto insieme 90 sanzioni, pari al 26% del numero complessivo.

Telecomunicazioni e internet nel mirino. Il settore più colpito in termini di numero di sanzioni è quello delle

telecomunicazioni, mentre in termine di valore economico è quello di internet ed e-commerce.

Tra i primi 10 settori più sanzionati, il più colpito per numero di procedimenti nel 2020 è stato quello delle telecomunicazioni con 69 multe, seguito da quello dei servizi e da quello

del commercio, rispettivamente con 47 e 45 sanzioni, mentre la pubblica amministrazione è stata oggetto di 41 multe delle autorità di controllo.

Guardando però il valore

Guardando il valore economico complessivo delle sanzioni, il settore più colpito è quello di internet e e-commerce

economico complessivo delle sanzioni, il settore più colpito è quello di internet e e-commerce con 144,9 milioni di euro di multe (pari al 47% del totale), e a seguire quello delle telecomunicazioni con 62,4 milioni di euro, e poi quello di commercio e attività produttive con 38,1 milioni di euro di sanzioni.

Tipi di illecito. Analizzando i dati emerge che il 59,2% delle sanzioni hanno riguardato trattamenti illeciti, il 20,8% le misure di sicurezza, nel 9,1% dei casi hanno riguardato i diritti dell'interessato, mentre le violazioni sulle informative sono state il 3,8% del totale.

© Riproduzione riservata



Beneficiari, requisiti e condizioni per accedere al Fio, Fondo incentivo occupazione

L'edilizia punta sugli under 30

Sgravi e formazione per incentivare le assunzioni

Pagina a cura
di **DANIELE CIRIOLI**

Sgravi contributivi e formazione: è la ricetta per spingere l'occupazione giovanile in edilizia. Si chiama «Fondo incentivo occupazione», Fio, l'ultimo esperimento sul mercato del lavoro che le parti sociali hanno messo in atto (con verbale 10 settembre 2020), in attuazione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva del settore edile. Fio, che è alimentato da un contributo dello 0,1% a carico dei datori di lavoro, riconosce alle imprese un incentivo una tantum, per ogni giovane operaio assunto (sotto 30 anni d'età), di 600 euro da portare in compensazione sui contributi dovuti alla cassa edile, più un voucher per formazione di 150 euro da spendere, a favore sempre del lavoratore assunto, presso le scuole edili. Ultimo aspetto: il nuovo bonus è cumulabile con ogni altro incentivo previsto dalle norme vigenti.

Datori i lavoro beneficiari. Destinatari dell'incentivo sono le imprese che fanno assunzioni a partire dal 1° gennaio 2020 con: contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche nell'ipotesi di trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato; contratto di apprendistato professionalizzante.

Requisiti e condizioni. Per accedere all'incentivo, le impre-

se devono soddisfare i seguenti requisiti e condizioni: regolarità con i versamenti nei confronti di tutte le casse edili alle quali risulti iscritta, anche se tale regolarità derivi da piani di rateazione; tale condizione è richiesta al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento dell'incentivo sia all'atto della compensazione (fruizione dell'incentivo); non aver proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi precedenti l'assunzione/trasformazione, per gli operai occupati nella stessa unità produttiva aventi lo stesso livello contrattuale e le stesse mansioni, salvo che si tratti di lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell'arco dei 24 mesi. In caso di contributo già compensato, la mancanza di tale requisito comporta la revoca del contributo.

Limiti. L'incentivo è riconosciuto per un numero di assunzioni e/o di trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno, come risultante alla cassa edile, e, comunque, per almeno una assunzione e/o una trasformazione di rapporto di lavoro (da termine a tempo indeterminato), indipendentemente dal numero degli occupati. Inoltre, in relazione a uno stesso lavoratore riassunto da uno stesso datore di lavoro, il bonus è riconosciuto una sola volta.

Lavoratori interessati. L'incentivo è riconosciuto limitatamente alle assunzioni e/o alle trasformazioni dei rapporti di lavoro a termine di lavoratori che non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni) alla data dell'assunzione o della trasformazione.

Compatibilità con altri bonus. Come accennato, l'incentivo Fio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.

L'incentivo. L'incentivo si compone di due misure, per le quali sono previste distinte domande: sgravio contributivo; voucher di formazione.

Lo sgravio e la domanda. È pari a 600 euro, per ogni assunzione, da portare in compensazione sui contributi dovuti alla cassa edile e con l'impegno per l'impresa allo svolgimento, presso gli Enti bilaterali di settore, delle 16 ore di formazione d'ingresso contrattualmente previste, se non già effettuate. La domanda di riconoscimento dell'incentivo va presentata, tramite Pec, a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di assunzione/trasformazione presso la cassa edile competente, utilizzando il modulo «DOMANDA DI INCENTIVO - SCONTO CONTRIBUTIVO» (disponibile sui siti delle casse edili e della Cnce). La cassa edile competente all'incentivo è quella presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell'assunzione/trasformazione. La cassa

edile procede alla formazione di graduatorie privilegiando le imprese con maggiore anzianità d'iscrizione presso la cassa edile competente, considerando il punteggio conseguito dalla valutazione dei criteri stabiliti, e a parità di punteggio, sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Al termine è prevista la stesura delle graduatorie: entro il 30 aprile, per domande presentate nel primo semestre (dall'1 ottobre al 31 marzo); entro il 31 ottobre, per domande presentate nel secondo semestre (1° aprile/30 settembre). Dalle graduatorie sono escluse le domande riferibili a imprese divenute irregolari dopo la presentazione della domanda e risultanti tali al momento della compensazione. Valutata la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa, la cassa edile/Edilcassa procede con la compensazione con i contributi dovuti relativamente alle partite riferite al primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza. Le istanze non accolte per incapienza del fondo entreranno di diritto nella graduatoria del semestre successivo.

Voucher formazione. È pari a 150 euro, utilizzabili per il lavoratore assunto. Il voucher è riconosciuto dalla cassa edile cui è stata inoltrata la richiesta dell'incentivo, con l'emissione di un voucher virtuale. La domanda va inviata, tramite Pec alla Cassa Edile, tramite modulo

denominato «DOMANDA DI INCENTIVO - VOUCHER FORMAZIONE». Il voucher può essere speso presso: la scuola edile di riferimento mediante rilascio da parte della cassa edile di voucher virtuale a favore dell'impresa; le scuole edili della regione di appartenenza, in mancanza del corso d'interesse presso la scuola edile di riferimento, con rilascio da parte della cassa edile di competenza della competenza del voucher virtuale a favore dell'impresa e, qualora non direttamente versato alla struttura prescelta, da compensare con i contributi dovuti alla cassa edile. Sono fissati dei termini entro cui spendere il voucher: entro 180 giorni dall'assunzione/trasformazione nel caso di corso erogato dalla scuola edile del sistema, con esclusione delle assunzioni con apprendistato professionalizzante; entro 180 giorni dalla data di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta formazione nel caso di corso erogato da struttura convenzionata con le scuole edili e accreditata presso la regione di competenza, con esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.

— © Riproduzione riservata —

Gli ultimi chiarimenti

A quale data si deve fare riferimento al fine di verificare la capienza delle risorse a disposizione del Fondo Incentivo Occupazione (FIO) per l'erogazione dell'incentivo?

Il controllo delle risorse è effettuato dopo l'elaborazione della graduatoria, verificando la capienza del FIO all'ultimo giorno dell'ultimo mese del semestre da erogare (esempio: semestre ottobre/marzo - Graduatoria da elaborare entro aprile - Verifica disponibilità del Fondo l'ultimo giorno del mese di marzo)

L'impresa, successivamente alla comunicazione di avvenuta ammissione all'incentivo, può chiedere il trasferimento della somma incentivata presso altra cassa edile dove è iscritta e operante, nel caso in cui non abbia più debiti da compensare con la cassa edile/Edilcassa competente all'erogazione?

Si. A seguito della richiesta, effettuata per iscritto dall'impresa e previo controllo della insussistenza di debiti presso la cassa competente all'erogazione, può essere prevista la compensazione presso altra cassa, con conseguente passaggio delle relative somme dalla prima Cassa, nei seguenti casi:

- nel caso di cancellazione definitiva dall'anagrafe imprese della cassa edile/Edilcassa di competenza, la quale provvederà immediatamente al trasferimento delle somme presso la consorella in cui risulti attiva la posizione dell'impresa;
- nel caso di comunicazione di sospensione dell'attività da parte dell'impresa. In tale caso il trasferimento della somma a titolo di incentivo, alla cassa in cui risulta attiva l'impresa, avverrà dopo sei mesi di effettiva sospensione dell'attività dell'impresa nella cassa di competenza

In relazione alla previsione dell'art. 3, comma 7 dell'Accordo: «Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni, effettuato nei 6 mesi successivi...», i sei mesi successivi sono calcolati dalla data di assunzione del lavoratore per cui l'impresa chiede l'incentivo o da quando è stato erogato il bonus?

I «successivi sei mesi» vengono calcolati a partire dalla data di assunzione del lavoratore

In relazione all'art. 3, comma 7 dell'Accordo: la «medesima unità produttiva» è relativa al cantiere iniziale dove il lavoratore viene assunto oppure è riferita al cantiere dove il lavoratore si trova al momento del licenziamento?

Il riferimento è all'unità produttiva nella quale il lavoratore è stato assunto

Come può la cassa verificare l'esistenza di altre richieste di incentivo, presso altre casse, ai fini del rispetto requisito del 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza [...], di cui all'art. 3, comma 8 dell'Accordo?

Il rispetto di tale requisito (e quindi l'esistenza di altre richieste di incentivo presso altre casse) può essere verificato esclusivamente tramite l'autodichiarazione dell'impresa

Quale è il regime fiscale dell'incentivo dei 600 euro riconosciuto alle imprese?

L'incentivo di euro 600 nonché il relativo voucher assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e pertanto dovranno essere assoggettati, al momento dell'erogazione, alla ritenuta d'acconto al 4% prevista dall'articolo 28 del Dpr n. 600/1973

